

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2019, il giorno diciassette Aprile, alle ore 13:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.65 - I.P. 1095/2019 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.7.0.0/13/2018

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Comune di Bologna. Piano Operativo Comunale (POC) per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 315 del 11.06.2018. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, nonchè contestuale valutazione di compatibilità ambientale, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Bologna. Piano Operativo Comunale (POC) per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 315 del 11.06.2018. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, nonché contestuale valutazione di compatibilità ambientale, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le riserve*² in merito al Piano Operativo Comunale (POC)³ per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico, adottato dal Comune di Bologna con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n. 315 del 11.06.2018, sulla base delle motivazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ed allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito precisati:

Riserva n. 1, relativa alla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat):

“Si chiede di integrare la Valsat del POC, argomentando maggiormente le valutazioni sul

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

² Si richiama la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che all'art. 4 prevede la possibilità per i Comuni o loro Unioni di dare attuazione, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, ad una parte delle previsioni della pianificazione urbanistica vigente, nonché di apportare ad essa le variazioni ritenute indispensabili per la sua pronta esecuzione, mediante applicazione della normativa previgente. In particolare, i Comuni possono avviare e approvare i procedimenti indicati all'art. 4, comma 4, lett. a), quali le varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, ma anche le varianti ai POC vigenti, così come i cosiddetti POC “stralcio” o POC “anticipatori”, relativi a singole opere pubbliche o insediamenti previsti dal PSC. Poiché il procedimento in esame rientra nella suddetta tipologia di strumenti urbanistici, si applica ad esso quanto previsto ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, in base al quale la Città metropolitana è chiamata ad esprimere le riserve entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano, in merito a previsioni di piano che risultino in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

³ L'art. 30 della L.R. n. 20/2000 descrive il Piano Operativo Comunale quale strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

⁴ P.G. n. 22867 del 10.04.2019 - Fasc. 8.2.2.7/13/2018.

traffico e mobilità e sul sistema di gestione dei rifiuti urbani”;

Riserva n. 2, relativa alla **tutela acque, del suolo e del sottosuolo**:

“Si chiede di prevedere approfondimenti volti a verificare le condizioni di sicurezza in merito alla pericolosità da rischio alluvioni, alla laminazione delle acque e al rispetto delle zone di protezione delle acque sotterranee”;

Riserva n. 3, relativa alle **tutele paesaggistiche**:

“Si chiede di approfondire per le aree V2, V3 e V5 il tema delle tutele paesaggistiche presenti, ponendo le conseguenti limitazioni alle quote insediabili, soprattutto in riferimento agli usi complementari”;

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁵ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato fornita da ARPAE – Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana*⁶, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito indicati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna **esprime una valutazione ambientale positiva sul POC relativamente ai temi affrontati dalla Valsat, condizionata** al recepimento delle riserve sopra esposte, delle valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (Allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” predisposta da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana AACM (allegato A);

⁵ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, L.R. n. 20/2000, ora sostituito dall'art. 18, L.R. n. 24/2017, ha introdotto la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, prevede che la valutazione ambientale sia espressa, per quanto riguarda il POC e le sue Varianti, nell'ambito delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 22098 del 8.04.2019 - Rif.to Pratica n. 23597/2018. Si richiamano le disposizioni riguardanti l'applicazione delle procedure previste in materia ambientale per i Piani urbanistici comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, la Struttura ARPAE svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

3. formula, altresì, il *parere previsto in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁷, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Bologna per la conclusione del procedimento urbanistico in esame⁸, segnalando quanto previsto ad avvenuta approvazione del Piano, riguardo alla trasmissione di copia integrale dei relativi elaborati definitivi alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna⁹;
5. segnala, inoltre, gli adempimenti previsti dalla Direttiva approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016¹⁰, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui il Comune, in qualità di Autorità procedente, è chiamato a trasmettere la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato;
6. dispone, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della Direttiva regionale¹¹ sopra richiamata.

Motivazioni:

Il Comune di Bologna è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Piano Operativo Comunale (POC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, consentono ai Comuni, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), di poter avviare e approvare, mediante applicazione della normativa previgente, i procedimenti relativi alle varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, tra le quali rientrano le Varianti ai POC vigenti,

⁷ Prot. n. 20978 del 3.04.2019. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, da esprimere nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁸ Ai sensi dell'art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000, il Consiglio comunale, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito del Piano, decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il Piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il Piano.

⁹ Ai sensi dell'art. 34, comma 8, L.R. n. 20/2000.

¹⁰ Detta deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 prevede, al punto 10 “Informazione sulla decisione” dell'Al. B1, che l'Autorità procedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

¹¹ Vedasi Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”.

così come i cosiddetti POC “stralcio” o POC “anticipatori”, relativi a singole opere pubbliche o insediamenti privati previsti dal PSC, ovvero POC “tematici” diretti alla pianificazione di specifiche tipologie di insediamenti.

Con delibera del Consiglio Comunale O.d.G. n. 315 del 11.06.2018, il Comune di Bologna ha adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017, mediante applicazione delle norme procedurali di cui all'art. 34, L.R. n. 20/2000, il Piano Operativo Comunale (POC) per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 276254 del 27.06.2018¹², ai fini della formulazione di eventuali riserve¹³ previste nell'ambito del procedimento di approvazione dello strumento medesimo, nonché per le contestuali valutazioni ambientali previste sul documento di ValSat¹⁴.

A partire dalla Variante al Piano Regolatore Generale del 1991, il Comune di Bologna ha avviato uno studio per la localizzazione di aree idonee all'installazione dei distributori, secondo determinati requisiti, arrivando di recente a dotarsi di criteri comunali specifici, in recepimento dei contenuti della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 208/2009 che disciplina la rete distributiva dei carburanti. Tali criteri sono altresì richiamati dall'art. 32, comma 5, del RUE vigente del Comune di Bologna.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale ha proceduto, mediante un apposito bando per la presentazione di manifestazioni di interesse, alla selezione delle proposte da inserire nel POC. Le ventuno proposte pervenute, sono state valutate anche attraverso la verifica di coerenza con i criteri comunali sopra richiamati, arrivando alla selezione di sette proposte, inserite nella proposta di POC in oggetto.

Si precisa che il D.Lgs n. 32/1998 attribuisce ai Comuni, nel quadro della liberalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, la determinazione riguardo alle caratteristiche delle aree degli impianti e disciplina il raccordo con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, disponendo che "la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del Piano Regolatore Generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A (centro storico)".

Pertanto, pur non essendo espressamente richiesto dalla normativa nazionale, l'Amministrazione ha comunque optato per la individuazione di tali interventi attraverso la predisposizione di un apposito strumento urbanistico quale il POC.

¹² Acquisita in atti con P.G. n. 36435 del 27.06.2018.

¹³ Ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000.

Ogni singola area individuata ha un'estensione compresa tra 3.000 e 8.000 mq (per un totale di circa 64.000 mq). In considerazione della dimensione delle singole aree, poiché si tratta di interventi che completano l'infrastrutturazione in essere, ovvero di attività complementari al servizio della circolazione stradale, viene richiesta la monetizzazione delle dotazioni territoriali dovute in luogo del reperimento e della cessione delle stesse.

Con successiva nota Prot. n. 76733 del 18.02.2019¹⁵, il Comune di Bologna ha trasmesso alla Città metropolitana, a corredo degli elaborati costitutivi del POC in esame, la documentazione integrativa richiesta per i successivi adempimenti di competenza.

Nell'ambito del procedimento di approvazione del POC e delle sue Varianti, l'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, prevede che la Città metropolitana possa sollevare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano adottato, eventuali riserve relativamente a previsioni di piano che risultano in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Ad avvenuta acquisizione delle suddette integrazioni, la Città metropolitana di Bologna ha avviato, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 15051 del 8.03.2019, il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni ambientali, con decorrenza dei termini dal 18 febbraio 2019, quale data di arrivo di detta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con scadenza prevista entro il giorno 19 aprile 2019.

In relazione alla scadenza del procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato gli elaborati relativi al Piano in oggetto anche in rapporto alle disposizioni del vigente PTCP ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹⁶, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono espresse alcune riserve sui contenuti della proposta, nei termini indicati nel dispositivo del presente provvedimento.

Nell'ambito del procedimento in esame, vengono inoltre espresse le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana nella proposta di parere motivato¹⁷, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

¹⁵ Registrata in atti con P.G. n. 10387 del 18.02.2019.

¹⁶ P.G. n. 22867 del 10.04.2019.

¹⁷ Si richiamano i contenuti della precedente nota n. 6.

Si esprime, inoltre, il parere previsto in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio, come da documento¹⁸ allegato alla Relazione istruttoria.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Bologna per la conclusione del procedimento urbanistico in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33¹⁹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²⁰ agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

- Allegato n. 1 così costituito:

“Relazione istruttoria” (P.G. n. 22867 del 10.04.2019), corredata dalla proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (P.G. n.

¹⁸P.G. n. 20978 del 3.04.2019.

¹⁹L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

²⁰Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

22098 del 8.04.2019), nonché dal parere di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (P.G. n. 20978 del 3.04.2019).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).